



N. R.G. 2745/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione prima

nelle persone dei seguenti magistrati:

Carla Romana Raineri

Presidente

Rossella Milone

Consigliere rel.

Caterina Apostoliti

Consigliere

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **2745/2019** promossa

DA

OMISSIS (C.F. OMISSIS),





tutti elettivamente domiciliati in OMISSIS
presso lo studio dell'avv. OMISSIS , che li
rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. OMISSIS
(OMISSIS) OMISSIS
;

Impugnanti

CONTRO

OMISSIS (C.F. OMISSIS),
elettivamente domiciliata in OMISSIS
presso lo studio dell'avv. OMISSIS , che la rappresenta e difende
come da delega in atti, unitamente all'avv. OMISSIS
(OMISSIS) OMISSIS

Resistente

conclusioni

Per OMISSIS , OMISSIS ,
OMISSIS , OMISSIS , OMISSIS e
OMISSIS

*Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previo ogni più opportuno
accertamento e declaratoria sia di rito sia di merito, e disattesa ogni
contraria domanda, istanza ed eccezione (anche istruttoria), così giudicare:*

In via principale:





- in accoglimento dei motivi di nullità esposti nel presente atto, accertare e dichiarare la nullità parziale del Lodo nella parte in cui ha rigettato la domanda formulata dai Venditori volta a conseguire il pagamento del residuo 25% del corrispettivo relativo alla Fase I del Progetto;

- per l'effetto, condannare ^{OMISSIS} a rimborsare ai Venditori le spese relative alla CTU nonché le spese di CTP, per Euro 29.950, nonché quelle relative al funzionamento del collegio arbitrale, per Euro 90.685,72, e quelle di difesa, per Euro 81.383,88, per complessivi Euro 202.019,60;

In ogni caso:

- con condanna della controparte a rifondere le spese di lite relative al presente grado di giudizio, oltre oneri e accessori come per legge.

Per ^{OMISSIS}

“Voglia l'ecc.ma Corte d'appello di Milano, per tutti i motivi esposti e per quelli che vorrà anche d'ufficio rilevare, respingere integralmente l'impugnazione proposta dagli attori avverso il Lodo Arbitrale in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto;

In ogni caso con vittoria di onorari, spese e accessori come per legge.

Nella non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma corte pronunciasse l'annullamento del Lodo Arbitrale e ritenesse di poter pronunciarsi in via rescissoria nel merito, sia ove tale giudizio fosse rimesso a nuovo Collegio Arbitrale, ^{OMISSIS} ribadisce e reitera tutte le eccezioni avverso la domanda avversaria che siano già state respinte o ritenute





assorbite nel Lodo impugnato e per le quali richiama e si riporta integralmente ai propri scritti difensivi in arbitrato e in particolare alle memorie difensive e a quelle conclusionali, allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata in data 7 novembre 2019”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 19.3.2009 è stato stipulato (in lingua inglese) un contratto preliminare di cessione del 100% delle quote di OMISSIS (“*Preliminary Quota Purchase Agreement*”, da qui per brevità il “*Contratto*”) tra OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS (indicati nel *Contratto* come *Sellers*, da qui per brevità i *Venditori*) e OMISSIS (da qui per brevità OMISSIS).

OMISSIS era “*titolare di un progetto di sviluppo di un Parco Eolico in Sardegna*” (pag. 18 lodo arbitrato qui impugnato) e i soci di essa (i soggetti suindicati come *Sellers* o *Venditori*), dopo aver concluso l’*iter* autorizzativo e le attività prodromiche alla costruzione dell’impianto, hanno stipulato il suddetto contratto preliminare di cessione delle quote con OMISSIS, interessata ad eseguire il progetto e a gestire il Parco Eolico, una volta completato (v. pag. 9 atto di impugnazione del lodo).

Il corrispettivo della cessione era stato concordato secondo un meccanismo articolato e, per quanto ancora interessa, il 25% del prezzo stabilito per la c.d. Fase 1 era stato sottoposto a condizione sospensiva.





Essendo insorto un contrasto fra le parti in ordine al verificarsi della suddetta condizione, i Venditori il 30.7.2015 hanno instaurato un procedimento arbitrale sulla base della clausola compromissoria contenuta nel Contratto (v. clausola 8.8 doc. 5 fascicolo ^{OMISSIS}).

Nel contraddittorio con ^{OMISSIS} e a seguito di istruttoria, nel corso della quale è stato eseguito un complesso accertamento tecnico, il Collegio Arbitrale, decidendo sulle plurime contrapposte domande, ha respinto, per quanto ancora interessa, la domanda di condanna al pagamento del 25% del corrispettivo formulata dai Venditori, ritenendo che non si fosse verificata la condizione sospensiva prevista dal Contratto (v. lodo arbitrale 13.3.2019, doc. B fascicolo ^{OMISSIS}).

I Venditori hanno impugnato il Lodo davanti a questa Corte chiedendone la declaratoria di nullità, senza invocare una conseguente pronuncia rescissoria della Corte, ai sensi dell'art. 830 co. 2 c.p.c., tenuto conto della sede estera di talune parti.

La nullità della pronuncia arbitrale è stata eccepita ai sensi dell'art. 829 co. 1 n. 5 c.p.c., in relazione al difetto di motivazione, e ai sensi dell'art. 829 co.1 n. 11 c.p.c. in relazione alla contraddittorietà fra motivazione e dispositivo.

^{OMISSIS} si è costituita nel giudizio di impugnazione ed ha resistito al gravame.

La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE





Il contrasto che ha determinato l'instaurazione del procedimento arbitrale è dipeso dall'interpretazione e applicazione della clausola 1.3.2. del Contratto che prevede l'obbligo di ^{OMISSIS} di pagare il 25% del corrispettivo pattuito solo se, attraverso un determinato procedimento di rilevazione, trova conferma il raggiungimento di una certa soglia di produttività complessiva dell'impianto eolico.

Secondo il Lodo tale soglia non è stata raggiunta, secondo le condivise conclusioni dell'accertamento tecnico eseguito dal consulente d'ufficio nominato nel corso del procedimento arbitrale.

La clausola (in lingua inglese) che contiene la previsione della condizione sospensiva stabilisce testualmente che:

“The outstanding 25% of the Quotas Purchase Price (the “Outstanding Quotas Purchase Price”) shall be due if both the following conditions are met:

- (i) The wind report requested to ^{OMISSIS} by the Company and/or by ^{OMISSIS} confirms a net wind production of 1.600 net hours at P50, based on a continuous 12 month period of wind measurements, and*
- (ii) a period of at least three months following commercial operation of the WTG's of Phase I is passed. The term commercial operation is defined, for Phase I and II of the Project, as the time where 14 WTG's of Phase I of the Project have been commissioned.*





The payment of the Outstanding Quotas Purchase Price shall be made within 5 (five) days from the occurrence of the last of the above conditions in immediately available funds to the specific bank accounts designated by the Sellers in the written payment request that they shall then notice to OMISSIS

In case the report of OMISSIS does not confirm a net wind production of 1600 net hours at P50, the Parties agree to postpone the payment of the Outstanding Quotas Purchase Price to the issuance of a new report which shall be performed one year later, at the Sellers exclusive initiative and the Company expense, taking into consideration the data obtained from the real production of the build WTG's, and confirming the net wind production of 1600 net hours at P50. It is agreed though, that such data obtained from the real production will be adjusted in case an extraordinary event such as, for example, the rupture of a WTG or a grid interruption due to atmospheric events occurs (i.e., by not taking into consideration such extraordinary events). Furthermore, it is understood that should the new report not confirm the net wind production of at least 1600 net hours at P50 or not be delivered within 18 months following commercial operation of the WTG's of Phase I, then OMISSIS shall be finally and irrevocably relieved from the obligation to pay the Outstanding Quotas Purchase Price which shall be deemed as accordingly adjusted without prejudice to the application of Article 3.4 hereunder.”





Nel corso del procedimento arbitrale risultava sostanzialmente pacifico tra le parti che la clausola, in sintesi, avesse previsto che il 25% del corrispettivo fosse subordinato alla conferma di una determinata produzione netta oraria, anche se tra le parti vi era contrasto sulla rilevazione di tale *“net wind production of 1600 net hours at P50”*.

Gli Arbitri, pertanto, si sono posti innanzitutto il problema di stabilire cosa dovesse intendersi per produzione netta oraria *“a P50”* e sul punto, prima di affidare l’incarico al ctu nominato di effettuare la verifica, hanno cercato di far concordare alle parti il significato da attribuire a tale locuzione.

All’udienza tenutasi nel procedimento arbitrale il 21.2.2017 è stato, quindi, verbalizzato che *“su concorde indicazione delle parti il quesito viene precisato nel senso che la dizione P50 sta ad indicare il valore di produzione annua che, nel lungo periodo, presenta una probabilità del 50% di essere superato”* (v. pag. 31 lodo impugnato).

Dalla lettura del Lodo e degli atti si evince anche che fra le parti nel corso delle operazioni peritali vi è stato contrasto sul metodo da utilizzare per calcolare tale produzione netta oraria, con particolare riferimento alla scelta di utilizzo dei dati raccolti *in loco* (c.d. operativi o c.d. dati di vento) nonché con riferimento alla scelta dei dati di lungo periodo (stazioni metereologiche o dati satellitari o entrambi).





I Venditori ritengono che la motivazione del Lodo sia inficiata da una contraddizione che la rende incomprensibile e pertanto mancante.

Secondo i Venditori gli Arbitri avrebbero deciso di calcolare la produzione netta oraria sulla base dei dati reali di produzione, che pacificamente nel periodo considerato superano 1600 ore, ma poi avrebbero utilizzato un dato diverso indicato dal ctu e cioè il dato di 1331 ore, concludendo nel senso del mancato raggiungimento del risultato cui era subordinato il pagamento del 25% del corrispettivo.

Tale contraddizione, interna alla motivazione, si rifletterebbe, secondo i Venditori, anche sul rapporto fra motivazione e dispositivo, con ciò integrando il vizio di nullità di cui all'art. 829 co. 1 n. 11 c.p.c.

Ritiene la Corte che l'impugnazione (i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente) sia infondata, essendo basata su una lettura del Lodo non corretta.

Pur nella complessità tecnica dell'accertamento che gli Arbitri hanno disposto, e i cui risultati hanno poi recepito, si evince chiaramente dalla lettura del Lodo che i c.d. dati operativi o reali, la cui rilevazione nel periodo di riferimento non aveva certo costituito un problema (essendo il numero di ore rilevate pacifico *ab initio*), sono stati utilizzati dal ctu come elementi, unitamente ad altri dati, rielaborati per determinare la produzione netta, nell'accezione di cui al contratto e cioè come risultato prospettico.





Il dato di 1331 ore è appunto il dato risultante dalla combinazione dei dati operativi con altri dati di lungo periodo scelti dal consulente.

Non vi è, quindi, alcuna contraddizione nel Lodo fra la premessa della scelta dei dati operativi (in luogo di quelli c.d. di vento) quali dati raccolti *in loco*, e la conclusione del mancato raggiungimento della soglia, dipesa dalla combinazione dei dati raccolti *in loco* con i dati di lungo periodo, combinazione necessaria per effettuare una valutazione prospettica.

La circostanza che il Lodo non abbia assunto i dati operativi quale criterio esclusivo per determinare la produzione netta come stabilita in contratto trova conferma, oltre che nel richiamo ai risultati dei complicati accertamenti svolti dal ctu (che diversamente non sarebbero stati necessari, essendo il dato della produzione effettiva noto e pacifico sin dall'inizio), anche in plurimi richiami contenuti nella motivazione.

Alla pag. 32 del Lodo si legge, infatti, che il periodo di riferimento temporale ha spiegato *“incidenza anche sulla rilevazione dei dati necessari per correlazione nel lungo periodo”* e che il ctu è stato invitato a verificare che *“nelle proiezioni di lungo periodo non si fosse fatto uso di dati non disponibili al luglio 2013”*.

In modo ancora più esplicito alla pag. 33 si richiama l'operato del ctu che si è soffermato sull'esame di vantaggi e svantaggi che sarebbero conseguiti all'applicazione dei dati di vento rispetto ai dati operativi *“per la proiezione di lungo periodo”*.





Anche nella successiva pagina 34 vi è un riferimento alla “*correlazione di lungo periodo*”.

Così ricostruita in fatto la motivazione del Lodo impugnato, in punto di diritto si deve ricordare che il difetto di motivazione rende nullo il Lodo solo se la motivazione è del tutto assente o non consente l'individuazione della *ratio decidendi*, che risulta incomprensibile (v. Cass. 12321/18 secondo cui il vizio “*è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione; id. 28218/13 “In tema di arbitrato, l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, cod. proc. civ., il cui mancato adempimento integra la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, nn. 4 e 5 cod. proc. civ., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la "ratio" della decisione*”).

La decisione impugnata, invece, risulta ben comprensibile e non presenta contraddizioni, alla luce dei plurimi riferimenti alla rielaborazione prospettica





dei dati, che rendono evidente il richiamo, ai fini della decisione, ad un dato rielaborato mediante la correlazione con altri dati, secondo l'accertamento svolto dal ctu.

Per completezza va aggiunto che nel presente giudizio di impugnazione, a seguito della costituzione della resistente e delle sue difese, i Venditori negli scritti conclusivi hanno prospettato quale ulteriore profilo di difetto della motivazione la circostanza che il Lodo non spiegherebbe esattamente la metodologia utilizzata per determinare la produzione netta, cioè non indicherebbe con quali dati di lungo periodo è stata effettuata la rielaborazione prospettica.

Ritiene la Corte che tale censura dei Venditori, oltre ad essere tardiva non essendo stata formulata nell'atto di impugnazione, risulti comunque priva di fondamento, poichè il Lodo motiva la propria scelta rinviando alla ctu, e quindi non è privo di motivazione, bensì è motivato sul punto *per relationem*. Si può, infine, rilevare che ^{OMISSIS} nella comparsa di costituzione ha dedotto (ribadendolo negli scritti conclusivi) che il ctu ha utilizzato un *blend* (combinazione) dei dati *long term* (di lungo periodo) che le parti indicavano (dati delle stazioni anemometriche della Sardegna nordoccidentale per i Venditori e dati satellitari per EDF): su tale deduzione di ^{OMISSIS} i Venditori negli scritti conclusivi non hanno replicato in modo specifico, insistendo nel sostenere genericamente che il Lodo, e prima la ctu, non spiegano il metodo





di rielaborazione, senza contestare e confutare quanto affermato sul punto da
OMISSIS.

L'impugnazione, pertanto, deve essere rigettata, con la condanna degli
impugnanti, soccombenti, al pagamento delle spese di lite, liquidate in
dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

1. respinge l'impugnazione per nullità del Lodo reso *inter partes* in data
13.3.2019;
2. condanna gli impugnanti al pagamento delle spese, liquidate in euro
8.066,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e
oltre Iva e Cpa.

Così deciso in Milano il 22.4.2021

Il Consigliere est.

Rossella Milone

Il Presidente

Carla Romana Raineri

